

delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D.28 aprile 1938-XVI, n.1165, l'Istituto è autorizzato, fra l'altro, a concedere mutui a società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore dei propri soci e, a norma dell'art.62 dello stesso Testo Unico, tali mutui, da garantirsi con prima ipoteca, possono essere accordati fino a concorrenza del 75% del valore accertato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero dell'area e della spesa prevista per le nuove costruzioni.

Il Direttore Generale sottopone la suddetta richiesta al Comitato e al Consiglio perchè vogliano decidere, in linea di massima, in merito all'accoglimento, o meno, della richiesta stessa.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole la suddetta proposta.

° ° °

d) RATIZZAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO-

Il Direttore Generale riferisce che, con deliberazione del 1° giugno 1939, il Consiglio di Amministrazione consentì che il debito del Comune di Castelvechio Subequo verso l'Istituto, in dipendenza del mutuo di L.200.000 a suo tempo concesso al Comune stesso, debito relativo al periodo agosto-dicembre 1939, venisse conglobato nel residuo mutuo da ammortizzarsi, giusta precedente autorizzazione del Consiglio, in anni 45 decorrenti dall'inizio del mutuo stesso, con aumento del tasso d'interesse dal 5,50 al 6%.

Tale sistemazione non è stata peraltro concretata perdurando la morosità del Comune, il quale ha lasciato insolute anche le rate di ammortamento del decorso anno 1939.-

Il Comune, nel fare presente l'impossibilità di provvedere al pagamento del suddetto debito arretrato, data l'attuale situazione di bilancio, insiste nel richiedere all'Istituto di consentire che, in oc-